

Iva e fisco

Enti Locali

NUMERO

5

ANNO V

Mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

ISSN 2532-3415

Maggio 2017



3 **“Manovrina”**
le novità fiscali introdotte
per Enti Locali e Società
pubbliche

12 **“Imposta di bollo
virtuale”**
un *vademecum* per l’Ente
Locale sulle regole di
assolvimento

20 **Vending machines**
anche i *“fontanelli”*
per la vendita di
acqua rientrano nelle
nuove disposizioni sui
corrispettivi?



CentroStudi®
EntiLocali

IVA & FISCO ENTI LOCALI



CentroStudi®
EntiLocali

ANNO V - n. 5
Maggio 2017

In questo numero:

Il notiziario	pag.3
“ <i>Manovrina</i> ”: le novità fiscali introdotte per Enti Locali e Società pubbliche	pag.3
Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora	pag.4
Telefisco 2017: tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate alcuni - ormai già noti - riguardano anche gli Enti Locali	pag.5
Distributori automatici tabacchi e “ <i>gratta e vinci</i> ”: non vige l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.....	pag.7
“ <i>730/2017</i> ”: on-line la “ <i>Guida</i> ” per la predisposizione della Dichiarazione.....	pag.8
“ <i>Dichiarazione precompilata</i> ”: diffuso il calendario 2017 e il quadro delle novità.....	pag.9
“ <i>5 per mille</i> ”: semplificata la procedura d’iscrizione e gli adempimenti previsti per l’esercizio finanziario 2017.....	pag.9
Imposta di bollo: continua il percorso di digitalizzazione con il Servizio “ <i>@e.bollo</i> ”.....	pag.11
Gli approfondimenti	pag.12
“ <i>Imposta di bollo virtuale</i> ”: un vademecum per l’Ente Locale sulle regole di assolvimento di <i>Alessio Malucchi</i>	pag.12
“ <i>Imposta di bollo</i> ”: caso d’uso per i contratti d’acquisto sotto soglia stipulati per corrispondenza sul mercato elettronico “ <i>Sigeme</i> ” di <i>Alessio Malucchi</i>	pag.17
I quesiti.....	pag.20
Vending machines: anche i “ <i>fontanelli</i> ” per la vendita di acqua rientrano nelle nuove disposizioni sui corrispettivi? di <i>Cesare Ciabatti e Francesco Vegni</i>	pag.20
Lo scadenziario.....	pag.22

La rivista si compone di n. 23 pagine

*Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista
sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici
per verificare che i files siano indenni da virus.*

*Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus
rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi
sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus*

IL NOTIZIARIO

“Manovrina”: le novità fiscali introdotte per Enti Locali e Società pubbliche

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), il Dl. 24 aprile 2017, n. 50 rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (c.d. “Decreto Enti Locali” o “Manovrina”).

Tra le disposizioni introdotte dalla nuova Manovra finanziaria, segnaliamo le novità di natura fiscale che interessano – in maniera più o meno diretta – gli Enti Locali e le Società pubbliche.

Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

Con l'art. 1 in commento viene modificata, a partire dal 1° luglio 2017, l'applicazione dello “*split payment*” di cui all'art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, a “*cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., come definita dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, e successive modificazioni (...) per quali i cessionari o committenti non sono debitori d'Imposta ai sensi di delle disposizioni in materia d'Iva (...)*”.

Lo “*split payment*” è esteso alle operazioni effettuate nei confronti delle:

- Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del Cc, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc, direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc, dalle Società di cui alle lett. a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le Società di cui alla lett. d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09;
- Società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana; con il Decreto Mef di cui al comma 1, può essere individuate un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Le disposizioni del presente art. 1 si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395, della Direttiva 2006/112/Ce (ad oggi il 31 dicembre 2017, quindi la novità normativa riguarderebbe soltanto il secondo semestre dell'anno corrente. Peraltro, l'Italia ha già richiesto alla Ue la proroga di altri 3 anni del meccanismo derogativo; anche perché avrebbe poco senso imporre un adeguamento entro 2 mesi dei Sistemi informatici a tutti i soggetti interessati, con conseguente aggravio di costi anche dal punto di vista della formazione degli stessi, per poi ritornare allo *status quo* dopo soli 6 mesi).

Con l'abrogazione del comma 2, dell'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dal punto di vista dei fornitori di prestazioni verso le P.A. si estende lo “*split payment*” anche ai Professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta sul reddito.

Restano pertanto fuori dal meccanismo della scissione dei pagamenti le restanti categorie di fornitori e di prestazioni indicate dalla Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015.

Con Decreto del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, verranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente art. 1.

Le disposizioni del presente art. 1 saranno applicate dalle operazioni “*fatturate*” dal 1° luglio 2017.

Da rilevare che, con riferimento ad alcune delle Società interessate (es. quelle controllate da Enti Locali) il “*perimetro*” di applicazione dello “*split payment*” diverrebbe più ampio rispetto a quello dei soggetti obbligati a ricevere fatture in formato elettronico, quindi salvo diversi chiarimenti futuri ad oggi si verrebbe a creare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, una situazione simile a quella esistente nei primi mesi dell'anno 2015 (ricordato che l'obbligo di emissione di fatture elettroniche verso gli Enti Locali, obbligati a ricevere fatture in “*split payment*” dal 1° gennaio 2015, è scattato dal 31 marzo 2015), ossia di fatture emesse in “*split payment*” ma in formato analogico.

Art. 2 – Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

L'art. 2 apporta modifiche all'art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, variando il termine di decadenza per poter esercitare il diritto di detrazione Iva sui beni e servizi acquistati.

In precedenza la detrazione poteva essere applicata, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Alla luce delle modifiche operate, entrate in vigore da subito senza alcun periodo transitorio, la detrazione può essere operata, al più tardi, con la Dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.

Il termine alla detrazione Iva è quindi fissato nel termine della Dichiarazione annuale.

In relazione alle operazioni 2017, ricordiamo che, in base ai nuovi obblighi, la scadenza di presentazione della Dichiarazione annuale "Iva 2018" è stabilita nel 30 aprile 2018, per cui fatture pagate nell'anno 2017 possono essere portate in detrazione al massimo entro tale data, mentre fatture pagate nell'anno 2016, essendo già decorso il termine di presentazione della Dichiarazione "Iva 2017" (28 febbraio 2017) non potrebbero più essere recuperate.

Peraltro, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 5, del recente Dl. 193/16 (*vedi Entilocalinews n. 42 del 31 ottobre 2016*), che ha esteso a 5 anni il termine entro cui poter reinviare eventuali Dichiarazioni Iva "integrative a favore" (e dall'anno di riferimento 2016 in poi come "integrative"), a parere di chi scrive un soggetto Iva (Ente Locale incluso) potrà sempre correggere eventuali mancate detrazioni presentando una Dichiarazione Iva "integrativa a favore" (se riferita agli anni 2015 e precedenti) o "integrativa" (se riferita agli anni 2016 e successivi), rettificando contestualmente i registri Iva dell'anno cui si riferisce la Dichiarazione.

Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

Viene modificato l'art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13, riducendo da Euro 15.000 ad Euro 5.000 il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle Imposte sui redditi e alle relative Addizionali, alle ritenute alla fonte, alle Imposte sostitutive e all'Irap possono essere portati in compensazione con preventiva richiesta di apposizione del "visto di conformità" [art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/97] sulle relative Dichiarazioni.

Si prevede inoltre che, nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17, del Dlgs. n. 241/97, dei crediti suddetti in violazione dell'obbligo di apposizione del "visto di conformità" o della sottoscrizione, ovvero con "visto di conformità" o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'ammontare di tali crediti con addebito di interessi e sanzioni.

L'intervento normativo in commento ha modificato anche il limite massimo di Euro 5.000 per l'utilizzo del credito Iva in compensazione senza l'apposizione di "visto di conformità" attraverso l'introduzione di una modifica all'art. 10, comma 1, lett. a) n. 7, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09.

Dal punto di vista degli Enti Locali, tale modifica non dovrebbe peraltro generare effetti sostanziali, in quanto con l'avvento dello "split payment" (almeno fino a che tale meccanismo resterà in vigore) il credito Iva esistente va fisiologicamente riducendosi, per cui un Ente che ad oggi possiede un credito superiore a Euro 5.000 ma inferiore ad Euro 15.000 è facile presumere che abbia già deciso di compensarlo esclusivamente "Iva da Iva" e non in modo "orizzontale".

Si prevede infine che non vi sia la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il pagamento degli importi dovuti a seguito di riscossione coattiva di somme oggetto di atti di recupero di cui all'art. 1, comma 422, della Legge n. 311/04.

Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 66826/2017 del 4 aprile 2017, ha proceduto alla definizione, a decorrere dal 15 maggio 2017, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che vengono determinati nella misura del 3,50% in ragione annuale.

Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della Legge n. 244/07.

Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo – escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi – si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, con Provvedimento 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50% in ragione annuale.

Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con Nota 8 marzo 2017, ha stimato al 3,50% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016.

Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 15 maggio 2016, al 3,50% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30, del Dpr. n. 602/73.

“Telefisco 2017”: tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate alcuni - ormai già noti - riguardano anche gli Enti Locali

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 8/E del 7 aprile 2016, ha fornito chiarimenti in ordine alle varie problematiche fiscali emerse durante i consueti incontri annuali in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Tra le varie questioni fiscali affrontate, di particolare interesse principalmente per gli operatori del settore privato (imprese, contribuenti privati, studi commerciali, ecc...), relativamente agli Enti Locali ricordiamo in questa sede quelli afferenti il “nuovo spesometro 2017” e le dichiarazioni fiscali integrative, conseguenti alle novità normative introdotte dagli artt. 4 e 5 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, nonché la certificazione unica e l’assistenza fiscale fornita dai sostituti d’imposta.

Riguardo a tali argomenti riportiamo di seguito le domande poste ai tecnici delle Entrate e le relative risposte, mentre per tutte le altre questioni fiscali rimandiamo alla lettura del documento di prassi.

“ (...) 12.2 Operazioni non documentate da fattura

Domanda

La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si può pertanto ritenere decaduto l’obbligo di segnalare le operazioni da Euro 3.600, Iva inclusa, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura?

Risposta

L’art. 21 del Dl. n. 78/10, nella versione vigente prima delle modifiche recate dal c.d. “decreto fiscale”, prevedeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se «di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’Imposta sul valore aggiunto». Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo. Resta, ovviamente, la possibilità, in base all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/15, di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri su base opzionale (si vedano per le relative modalità i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e prot. n. 212804 dell’1 dicembre 2016)

12.3 Altri casi di esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture

Domanda

Esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane? Se non ve ne fossero altri, dovranno essere trasmesse telematicamente anche le “fatturine” per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?

Risposta

In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore, all'art. 21, comma 1, del Dl. n. 78/10, secondo la versione attualmente vigente, ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane. In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi Iva, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Non può dimenticarsi, tuttavia, che l'invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo Iva ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. In questo senso, come chiarito dalla Circolare n. 1/2017, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell'art. 21 anche i soggetti in regime forfetario (ex art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/14) – nonché coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell'art. 27, commi 1 e 2 del Dl. n. 98/11, del c.d. "regime dei minimi" e lo manterranno fino alla scadenza – i quali non annotano le fatture, non addebitano l'imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva. Come specificato dal documento di prassi richiamato, anche le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ricevute, per effetto della previsione, per tali enti, dell'obbligo di invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 244/07. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

12.4 Operazioni certificate tramite scontrino. Significato di "tipologia di operazione"

Domanda

È corretto sostenere che non devono essere trasmesse con il nuovo spesometro le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale? Cosa si intende per "tipologia di operazione"?

Risposta

Le modifiche recate dal Dl. n. 193/16 all'art. 21 del Dl. n. 78/10 hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi – qualora il contribuente scelga di avvalersi, al fine di godere dei relativi benefici, dell'opzione di cui 35 all'art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/15 – secondo le modalità individuate con i Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 21280 dell'1 dicembre 2016. Quanto alla "tipologia dell'operazione", che l'art. 21, comma 2, lett. f) del Dl. n. 78/10 individua tra i dati delle fatture da inviare, essa fa riferimento - secondo quanto già precisato in merito alla trasmissione dei medesimi dati prevista dal Dlgs. n. 127/15 su base opzionale - alla natura dell'operazione, ovvero al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura (ad esempio, perché l'operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell'Iva). Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 ed ai relativi allegati, in specie quello rubricato "SPECIFICHE TECNICHE DATI FATTURA", da considerarsi validi anche per l'invio obbligatorio dei dati.

(...) 15.4 Correzione degli errori contabili e nuovo termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore

Domanda

È ancora attuale la procedura di correzione degli errori contabili prevista dalla Circolare 31/E/2013? Come si concilia con la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente entro i termini di accertamento?

Risposta

La Circolare n. 31 del 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per i correggere errori contabili che, nel caso di annualità d'imposta non più emendabili, avrebbero generato un fenomeno di doppia imposizione. Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina recata dall'art. 2, comma 8, del Dpr. n. 322/98, che ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore di cui all'art. 43 del Dpr. n. 600/73, consentendo di "correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito", ivi compresi gli errori contabili.

(...) 21.4 Trasmissione telematica delle certificazioni uniche

Domanda

La scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (Cu) da parte dei sostituti d'imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel 61 corso del 2016, deve intendersi come perentoria anche se la certificazione

riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel modello 730, come redditi d'impresa e di lavoro autonomo? Si chiede in buona sostanza se anche per il 2017 possano rendersi applicabili i chiarimenti varati con le circolari 6/E/2015 e 12/E/2016.

Risposta

Con le Circolari n. 6/E/2015 e n. 12/E/2016, diramate in relazione ai primi anni di invio delle certificazioni, è stato chiarito che la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, può avvenire anche successivamente alla data del 7 marzo prevista dall'art. 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322/98, senza applicazione di sanzioni. Al riguardo, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica e in aderenza ai chiarimenti forniti con le menzionate circolari, si ritiene che l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del Modello 770.

21.5 Sostituti d'imposta che prestano assistenza ai dipendenti

Domanda

Quali novità sono previste quest'anno per il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti? 62 I controlli preventivi di cui all'art. 5 del Dlgs. n. 175/14, trovano applicazione nel caso di presentazione della dichiarazione al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale?

Risposta

L'art. 5 del Dlgs. n. 175/14, introdotto dall'art. 1, comma 949, lett. f), della Legge n. 208/15, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a Euro 4.000. L'art. 17, comma 1, lett. c-bis, del Decreto 31 maggio 1999, n. 164, introdotto dall'art. 1, comma 951, lett. b), della Legge n. 208/15, prevede che il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il termine previsto per l'invio dei 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni. A tal fine, da quest'anno, ai modelli 730 trasmessi all'Agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta deve essere allegato il risultato contabile (Modello 730-4). Conseguentemente, per procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta dovrà attendere che l'Agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario - indicata con la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) o con il quadro CT presente nella Certificazione Unica - al pari di 63 quanto accade per i Modelli 730 presentati dal dipendente tramite CAF e intermediari abilitati ovvero direttamente avvalendosi dell'applicativo 730 WEB. A tal fine nella Circolare per la liquidazione ed il controllo del Modello 730/2017 saranno fornite specifiche indicazioni relativamente alle modalità di predisposizione dei Modelli 730-4.”

Distributori automatici tabacchi e “gratta e vinci”: non vige l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi

Con la Risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”.

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria ha precisato come questi siano esclusi dall'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi introdotto dal Dlgs. n. 127/15.

L'eccezione, che riguarda i citati distributori automatici, è giustificata dal fatto che questi erogano beni sui quali l'Imposta è già stata assolta precedentemente o che – come nel caso delle lotterie ad estrazione istantanea (c.d. “Gratta e vinci”), ne sono esenti in base all'art. 10 del Dpr. n. 633/72.

La Risoluzione prende infine in esame la disciplina da applicare a quelle “vending machine” che erogano, sia beni soggetti a Iva ordinaria, sia prodotti esclusi dall'obbligo di memorizzazione elettronica e d'invio

telematico dei corrispettivi. In questo caso, i rivenditori dovranno effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall'obbligo ("merce varia").

“730/2017”: on-line la “Guida” per la predisposizione della Dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, ha predisposto un vero e proprio “Manuale” a servizio dei contribuenti in sede di compilazione delle Dichiarazioni “730” alla luce delle recenti modifiche normative intervenute e dei quesiti posti dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate in sede di interpello o dai Caf e dai Professionisti abilitati.

La Circolare raccoglie le disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche dal punto di vista degli adempimenti documentali del contribuente, anche al fine dell'apposizione del “visto di conformità”, nei confronti dei Caf o Professionisti abilitati e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria nell'ottica di una maggiore sinergia nei rapporti tra contribuente, intermediari abilitati e Amministrazione finanziaria.

Il documento è il risultato del lavoro svolto da un tavolo tecnico tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta Nazionale dei Caf utile anche per gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale ai sensi dell'art. 36-ter, del Dpr. n. 600/73.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di garantire la miglior assistenza ai contribuenti e la trasparenza dell'azione amministrativa, aggiornerà periodicamente le istruzioni affinché la normativa e la prassi di riferimento sia applicata a tutti i contribuenti uniformemente sull'intero territorio nazionale per la liquidazione delle Imposte che scaturiscono dalle Dichiarazioni.

L'Agenzia ha comunicato infine che, in sede di controllo documentale, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

In allegato un elenco esemplificativo delle Dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76, del Dpr. n. 445/00.

Per semplificare la lettura del contribuente, il Manuale segue l'ordine dei Quadri relativi al Modello “730/2017”.

Di seguito si richiamano le disposizioni che anche indirettamente possono risultare di interesse per gli Enti Locali, per tutto il resto si rimanda alla lettura del corposo documento di prassi.

Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12) - art. 15, comma 1, lett. e-bis, del Tuir

Detraibilità pari 19% delle spese di istruzione non universitaria.

Con l'art. 1, comma 151, della Legge n. 107/15, c.d. “Legge della buona scuola” viene modificata la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1, della Legge n. 62/00, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli Enti Locali.

Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26) art. 15, comma 1, lett. h e h-bis), del Tuir

Detraibilità pari al 19% delle Erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore, tra gli altri, degli Enti locali.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art – bonus”) (Rigo G9) art.1, Dl. n. 83/14 e art. 1, commi 318 e319, Legge n. 208/15

Con l'art. 1, del Dl. n. 83/14, convertito con modificazioni della Legge n. 106/14, è stato introdotto nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le Erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3

periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus").

Erogazioni alla scuola ("School Bonus") (Rigo G10) - art. 1, commi 145-150, Legge n. 10/15 e art.1, comma 231, Legge n. 208/15

A partire dal 2016, l'art. 1, commi da 145 a 150, della Legge n. 107/15, modificata dall'art. 1 comma 231, della "Legge di stabilità 2016", è stato previsto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti pari al 65% per quelle effettuate negli anni 2016 e 2017 e del 50% per quelle effettuate nell'anno 2018.

Per le altre disposizioni rimandiamo alla lettura della Circolare in commento.

"Dichiarazione precompilata": diffuso il calendario 2017 e il quadro delle novità

A partire dal prossimo 18 aprile contribuenti e delegati avranno la possibilità di consultare le Dichiarazioni precompilate 2017, che potranno poi essere modificate e trasmesse tra il 2 maggio e 24 luglio 2017.

Ad annunciarlo, con una Nota del 4 aprile 2017, è l'Agenzia delle Entrate che ha anche colto l'occasione per informare che quest'anno sono state inserite in dichiarazione spese sanitarie per un ammontare complessivo pari a Euro 29 miliardi, vale a dire il 100% in più rispetto al 2016.

L'aumento dei dati confluiti nelle Dichiarazioni è dovuto al fatto che sono state introdotte nuove voci come le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, o quelle relative alle prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica o delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate. A queste si sono aggiunte le spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate all'Agenzia dagli Amministratori di condominio.

Un'altra importante novità è l'estensione della possibilità di presentare il proprio Modello tramite l'applicazione *online* anche a coloro per i quali non è stata redatta una vera e propria Dichiarazione precompilata. Due esempi su tutti sono quelli del cittadino sconosciuto al Fisco o quello dell'erede che deve presentare la dichiarazione per conto della persona deceduta. Per loro sarà disponibile una Dichiarazione dei redditi senza alcun dato precompilato, eccezion fatta per quelli anagrafici.

Oltre a visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la Dichiarazione precompilata 2017, per la prima volta sarà possibile anche consultare ed eventualmente correggere il Modello inviato telematicamente l'anno precedente.

Anche quest'anno l'Amministrazione finanziaria ha deciso di mettere a disposizione un portale interamente dedicato all'assistenza relativa all'operazione precompilata. Sul sito <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it> sono reperibili informazioni e istruzioni a tutto tondo sulle Dichiarazioni e risposte alle domande più frequenti.

"5 per mille": semplificata la procedura d'iscrizione e gli adempimenti previsti per l'esercizio finanziario 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 31 marzo 2017, n. 5/E, ha pubblicato le modalità con cui procedere all'iscrizione al "5 per mille", fornendo i dovuti chiarimenti alla luce delle novità introdotte dal Dpcm. 7 luglio 2016, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2016, n. 185.

In particolare, l'art. 6-bis del Dpcm. 23 aprile 2010 – così come modificato dal Decreto citato - ha previsto, per i soggetti regolarmente iscritti nel 2016 e a decorrere dall'esercizio finanziario 2017:

- l'eliminazione, per gli Enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, dell'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- l'istituzione di un Elenco degli Enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

La pratica di rinnovare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione dei requisiti per l'ammissione al beneficio, è stata quindi sostanzialmente sostituita dall'iscrizione automatica. L'ente che ha regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo del "5 per mille" anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui sia variato il rappresentante legale dell'ente. In questa circostanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà precedentemente trasmessa "perde efficacia", come espressamente stabilito dal comma 3 dell'art. 6-bis del già citato Dpcm.

Il nuovo rappresentante dell'ente deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere "una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo".

Gli enti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono inseriti nell'apposito elenco. Entro il 22 maggio 2017, le Amministrazioni o gli Enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati possono far valere presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2017, primo anno di applicazione delle disposizioni di semplificazione, la Circolare chiarisce che gli Enti regolarmente iscritti tra i beneficiari nel 2016 sono già da quest'anno esonerati dalla ripresentazione della domanda di ammissione e sono, dunque, stati inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate. In caso di variazione del rappresentante legale rispetto al 2016, il nuovo rappresentante deve trasmettere all'Amministrazione competente, entro il 30 giugno 2017, la sola dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. L'invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando la sanzione di 250 Euro.

Si segnala, però, che l'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione dell'Ente al riparto del "5 per mille", ma non ai fini dell'ammissione al beneficio, poiché gli Enti inseriti nell'elenco sono iscritti al contributo e, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Se dovessero venire meno, rispetto all'annualità precedente, i requisiti per il legittimo accesso al beneficio, il rappresentante legale dell'Ente deve comunicare all'Amministrazione competente la revoca dell'iscrizione con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui, invece, la revoca non dovesse venire trasmessa, il contributo indebitamente percepito, rivalutato secondo l'indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, andrà riversato all'Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell'amministrazione competente. All'inadempimento di questa procedura, l'Amministrazione competente procede al recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, e ove ne ricorrano i presupposti, con l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Si considerano regolarmente iscritti:

- gli Enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
- gli Enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016.

Gli Enti del volontariato e le Associazioni sportive dilettantistiche sono tenuti a presentare l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro l'8 maggio 2017 e la successiva dichiarazione entro il 30 giugno 2017 (nel caso delle associazioni sportive, il Coni). Resta, comunque, ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017, con versamento della sanzione di Euro 250.

Gli Enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell'Elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016) devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la “categoria” di appartenenza.

Nessuna modifica è stata introdotta dal Dpcm. 7 luglio 2016 alla procedura di iscrizione per gli Enti che richiedono per la prima volta l'accesso al contributo.

Imposta di bollo: continua il percorso di digitalizzazione con il Servizio “@e.bollo”

Con il Comunicato-stampa 14 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, per il pagamento della marca da bollo sui documenti rilasciati dalle P.A., i cittadini potranno procedere direttamente *online*, con addebito in conto corrente, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema “PagoPA”.

Con lo scopo di “*digitalizzare*” e quindi “*dematerializzare*” sempre di più l'Imposta di bollo, è da tempo operativo il Servizio “@e.bollo”, disciplinato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014, con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), che consente di versare l'Imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste e relativi atti trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni.

Ciascuna marca da bollo digitale è identificata da una combinazione di lettere, numeri e simboli (Identificativo univoco bollo digitale - Iubd) e ciascun documento da assoggettare all'Imposta viene individuato attraverso una sequenza di simboli e binari - “*Bit*”.

L'assolvimento dell'Imposta si considera effettuata solo quando c'è corrispondenza tra l'impronta del documento da assoggettare all'Imposta e l'impronta del documento contenuta nella marca da bollo digitale.

L'acquisto della marca da bollo digitale sarà possibile, tramite gli strumenti messi a disposizione dai “*Prestatori di servizi di pagamento*” (“*Psp*”) con addebito in conto, carta di debito, prepagata e carta di credito, attraverso i servizi presenti sul Sistema “PagoPA” raggiungibili esclusivamente dai Siti *internet* delle P.A. che offrono servizi per il rilascio dei documenti elettronici e che hanno aderito al Sistema “PagoPA” dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Per acquisire *online* la marca da bollo digitale, il cittadino potrà scegliere il “*Psp*”, il cui elenco è disponibile sul Sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), tra coloro che hanno aderito al Sistema “PagoPA” convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

Il servizio di acquisto della marca da bollo digitale non è ancora esteso in tutto il territorio nazionale, il primo “*Prestatore di servizi di pagamento*” (“*Psp*”) abilitato è l'Istituto di pagamento del Sistema camerale [www.iconto.infocamere.it] attraverso il quale, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell'Istituto di “*InfoCamere*” e, a seguire anche con carta di credito anche per i non correntisti, è possibile acquistare la marca da bollo digitale.

Il Servizio “@e.bollo” è disponibile in sperimentazione per alcuni Comuni veneti e lombardi, e successivamente, verrà esteso ai 750 Comuni - tra gli oltre 3.400 che si avvalgono della Piattaforma - accreditati al Servizio “PagoPA”, e progressivamente sarà disponibile presso altre Amministrazioni.

GLI APPROFONDIMENTI

Imposta di bollo virtuale: un *vademecum* per l'Ente Locale sulle regole di assolvimento

di Alessio Malucchi

Riepiloghiamo le regole di assolvimento dell'Imposta di bollo in modo virtuale, modalità, ad avviso di chi scrive, ancora non molto conosciuta ma che ciascun Ente Locale dovrebbe prendere in considerazione per semplificare il pagamento dell'Imposta su un numero rilevante di atti e documenti. I termini di liquidazione e il relativo pagamento dell'Imposta di bollo virtuale sono disciplinati dagli artt. 15 e 15-*bis* del Dpr. n. 642/72.

L'assolvimento dell'Imposta avviene con l'apposizione sull'atto o documento della dicitura indicante la modalità virtuale di assolvimento e gli estremi della relativa Autorizzazione.

L'assolvimento in modo virtuale è previsto solo su richiesta dell'Ente Locale interessato e solo per alcune categorie di atti e documenti soggetti all'Imposta fin dall'origine e compresi nell' Allegato "A" – Tariffa – Parte I, del Dpr. n. 642/72.

L'art. 15 del Dpr n. 642/72, così come chiarito dalla Circolare 16/E del 14 aprile 2015 dell'Agenzia delle Entrate, prevede che, per poter assolvere l'Imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve chiedere preventiva Autorizzazione all'Ufficio competente presentando apposita domanda prodotta in bollo, salvo casi di esenzione, e corredata da una Dichiarazione dallo stesso sottoscritta, che deve contenere il numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi o ricevuti nel corso dell'intero anno.

La domanda e la Dichiarazione devono essere sottoscritte dal contribuente se persona fisica, dal legale rappresentante della Società o Ente nonché dal rappresentante fiscale del soggetto non residente e possono essere consegnate direttamente all'Ufficio competente oppure inviate con raccomandata a.r.

La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione e per la procedura di liquidazione del Tributo, così come chiarito dalla citata Circolare n. 16/E, spetta alla Direzione provinciale nel cui ambito ha il domicilio fiscale il contribuente, anche se il Direttore provinciale, per esigenze organizzative, può affidare le suddette competenze ad uno o più Uffici territoriali individuati all'interno della stessa Direzione.

Per gli Uffici e gli Enti statali e per le Camere di Commercio, la competenza per il rilascio dell'Autorizzazione è della Direzione regionale mentre la successiva liquidazione dell'Imposta rimane, anche in questo caso, alla Direzione provinciale.

Indicazioni relative al rilascio del Provvedimento autorizzativo sono state fornite da parte dell'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 61 del 3 novembre 1973 e n. 49 del 27 luglio 1987, che la stessa Amministrazione finanziaria ritiene ancora valide ad eccezione dell'indicazione fornita con la Circolare n. 49/87, secondo la quale l'Autorizzazione non può essere rilasciata quando l'importo del Tributo da versare sia "*inferiore a Lire cinque milioni annui*", precisando nella Circolare 16/E del 2015 che "non assume di per sé rilevanza la determinazione di una soglia minima degli importi del Tributo da versare".

L'Autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato e può essere revocata con comunicazione scritta dell'interessato. La revoca e le operazioni relative alla rinuncia sono di competenza dell'Ufficio dell'ultimo domicilio fiscale. Il contribuente, in caso di rinuncia, deve presentare contemporaneamente alla comunicazione scritta, anche la Dichiarazione indicante il numero degli atti e documenti emessi per il periodo compreso da 1° gennaio al giorno a partire dal quale la rinuncia produrrà i suoi effetti.

L'Imposta da corrispondere sarà pari all'importo risultante dalla liquidazione definitiva e dovrà essere pagata nei 20 giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

L'Autorizzazione può essere anche negata dall'Ufficio, sia parzialmente che totalmente ed anche se tale ipotesi non è regolata dall'art. 15 del Dpr. n. 642/72, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il

Provvedimento di diniego debba comunque essere formalmente notificato all'interessato e debba essere considerato, al pari del Provvedimento di revoca, come atto impugnabile davanti al Giudice tributario. Successivamente al rilascio dell'Autorizzazione l'Ufficio, effettuati i dovuti controlli, procede alla liquidazione provvisoria dell'Imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'Autorizzazione e il 31 dicembre, sulla base di quanto riportato dall'interessato nella Dichiarazione presuntiva.

L'ammontare dell'Imposta dovuta viene ripartito in rate di pari importo quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ogni bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione a consuntivo del numero degli atti e documenti effettivamente emessi durante il periodo d'imposta di riferimento, distinti per voce di Tariffa. L'Ufficio competente procede alla liquidazione definitiva dell'Imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito e a credito nella rata bimestrale scadente a febbraio o se necessario in quella successiva.

La Dichiarazione deve essere redatta necessariamente, a pena di nullità, sul Modello di “*Dichiarazione dell'Imposta di bollo assolta in modo virtuale*” approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015, Prot. n. 2015/160709, che dovrà essere presentato esclusivamente con modalità telematica.

L'art. 25, comma 3, del Dpr. n. 642/72, stabilisce che “*l'omessa o infedele Dichiarazione di conguaglio da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno oppure da presentare contestualmente alla rinuncia, è punita con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'Imposta dovuta*”.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 16/E, ha precisato che il caso di tardiva presentazione della Dichiarazione di conguaglio è ricompreso nell'ambito della violazione di omessa Dichiarazione. Se la Dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo che non supera i 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell'ammontare dell'Imposta dovuta, così come previsto dall'art. 25, comma 3 del Dpr n. 642/72 in seguito a modifica del Dlgs. n. 158/15, art. 29, comma 1, lett. b).

Il Modello e le Istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La Dichiarazione dell'Imposta di bollo virtuale si compone di un Frontespizio, dei Quadri “A”, “B” contenenti i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno di riferimento della Dichiarazione, e del “*Quadro C*” dedicato ai versamenti.

Il Frontespizio del Modello dovrà essere compilato inserendo i dati generali, tra cui gli estremi dell'Autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'Imposta e i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della Dichiarazione. Sempre nel Frontespizio è prevista una Sezione riservata alla presentazione in via telematica operata da un intermediario.

Nel “*Quadro A*” vanno indicati gli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento della Dichiarazione per i quali è consentito l'assolvimento in modalità virtuale dell'Imposta di bollo fissa.

Le tipologie di atti e documenti, soggetti all'Imposta di bollo, da indicare nel Quadro, sono desumibili dalla Tabella “A” allegata alle Istruzioni, dove in corrispondenza di ciascun codice identificativo è presente l'articolo di riferimento della Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/72.

Nel “*Quadro B*” vanno indicati gli atti e documenti soggetti ad Imposta proporzionale calcolata, in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Anche in questo caso i codici identificativi delle varie tipologie di atti e documenti sono indicati nella Tabella “B” allegata alle istruzioni.

Nel “*Quadro C*” vanno riportati i dati relativi a tutti i versamenti eseguiti nell'anno di riferimento della Dichiarazione, relativi alla liquidazione provvisoria effettuata dall'Ufficio territoriale per tale anno.

Forniamo di seguito un utile strumento per la lettura delle Tabelle A e B, in cui ad ogni norma del Dpr. n. 642/72 indicata si associa una breve descrizione della casistica in questione, così da risalire facilmente al “*codice documento*” di riferimento.

Tabella A - Atti e documenti soggetti ad Imposta fissa

IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 5 anno 2017

Cod.	Norma Tariffa Parte Prima (Dpr. n. 642/72)	Casistiche
1	art. 1, comma 1	Atti rogati, ricevuti o autenticati da Notai o da altri Pubblici Ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi
Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del Registro delle imprese		
2	art. 1, comma 1-ter, lett. a)	se presentate da Ditte individuali
3	art. 1, comma 1-ter, lett. b)	se presentate da Società di persone
4	art. 1, comma 1-ter, lett. c)	se presentate da Società di capitali
Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed altri allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di Commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi		
5	art. 1, comma 1-quater, lett. a)	Domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, Certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori
6	art. 1, comma 1-quater, lett. a-bis)	Domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: - lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; - richiesta di copia autentica del verbale di deposito; - rilascio di copia autentica del verbale di deposito.
7	art. 1, comma 1-quater, lett. b)	Istanza di trascrizione e relativi allegati
8	art. 1, comma 1-quater, lett. c)	Istanza di annotazione
9	art. 1, comma 1-quater, lett. d)	Istanze diverse dalle precedenti
Altri atti		
10	art. 2, comma 1	Scritture private contenenti Convenzioni o Dichiarazioni, descrizioni, constatazioni, inventari. Sono comprese: a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali, b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi
11	art. 2, comma 1, nota 2-bis	Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo
12	art. 2, comma 1, nota 2-ter	Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete
13	art. 3, comma 1	Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, Petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di Certificati, estratti, copie e simili
14	art. 3, comma 1-bis	Atti come dal precedente comma 1, trasmessi in via telematica
15	art. 3, comma 2	Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 16, lett. b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 2762 del Cc.

16	art. 3, comma 2- <i>bis</i>	Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel "registro generale d'ordine", fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1- <i>bis</i> , dal comma 2- <i>ter</i> del presente articolo e dall'art. 4, comma 1- <i>bis</i>
Art. 3, comma 2-<i>ter</i> - Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-<i>bis</i>. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:		
17	art. 3, comma 2- <i>ter</i> n.1	per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Cc.
18	art. 3, comma 2- <i>ter</i> n.2	per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari
Art. 4 - Atti degli Organi dell'Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambi		
19	art. 4, comma 1	Atti e provvedimenti degli Organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta
20	art. 4, comma 1- <i>bis</i>	Certificati di successione conformi alle risultanze delle Dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Cc.
21	art. 4, comma 1- <i>ter</i>	Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità
22	art. 4, comma 1- <i>quater</i>	Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta
23	art. 4, comma 2	Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio
24	art. 9, comma 1, lett. a)	Assegni bancari: emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del Rd. 21 dicembre 1933, n. 1736
25	art. 13, comma 1	Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria
26	art. 13, comma 2	Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi benessere quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47)
27	art. 14, comma 1: importo minore o uguale a Euro 129,11	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso Aziende e Istituti di credito
28	importo oltre Euro 129,11 e fino a Euro 258,23	

29	importo oltre Euro 258,23 e fino a Euro 516,46	
30	importo oltre Euro 516,46	
31	art. 1, punto 1, Dm. 7 giugno 1973	Atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari
32	art. 1, Dm. 10 febbraio 1988	Protesti redatti dai Notai
Moduli assegni bancari/postali e vaglia postali emessi in forma libera		
33	art. 49, comma 10, Dlgs. 21 novembre 2007 e Circ. 18/E del 7 marzo 2008	Assegni bancari o postali
34		Vaglia postali
Estratti del conto corrente inviati a clienti persone fisiche		
35	art. 13, comma 2-bis	Periodicità annua
36	art. 13, comma 2-bis	Periodicità calcolo giornaliero
Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti persone fisiche		
37	art. 13, comma 2-bis	Periodicità annua
38	art. 13, comma 2-bis	Periodicità calcolo giornaliero
Estratti del conto corrente inviati a clienti diversi dalle persone fisiche		
39	art. 13, comma 2-bis	Periodicità annua
40	art. 13, comma 2-bis	Periodicità calcolo giornaliero
Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti diversi dalle persone fisiche		
41	art. 13, comma 2-bis	Periodicità annua
42	art. 13, comma 2-bis	Periodicità calcolo giornaliero

TABELLA B - Atti e documenti soggetti ad Imposta proporzionale

Cod.	Norma Tariffa Parte Prima (Dpr. n. 642/72)	Casistiche
Comunicazioni relative a prodotti finanziari/deposito titoli		
1	art. 13, comma 2-ter	Cliente: Persone fisiche con applicazione Imposta per l'intero periodo (365 gg.)
2	art. 13, comma 2-ter	Cliente: Persone fisiche con applicazione Imposta pro quota
3	art. 13, comma 2-ter	Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione Imposta per l'intero periodo (365gg.)
4	art. 13, comma 2-ter	Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione Imposta pro quota
5	art. 13, comma 2-ter	Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione Imposta in misura massima per l'intero periodo (365gg.)
6	art. 13, comma 2-ter	Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione Imposta in misura massima pro quota
7	art. 13, comma 2-ter e Dm. 24 maggio 2012	Comunicazioni polizze di assicurazione riguardanti il ramo vita ed operazioni riguardanti i buoni postali fruttiferi nonché i prodotti finanziari (diversi da quelli dematerializzati), per i quali non sussiste rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto con la clientela. Prodotto finanziario rendicontato al momento del rimborso o riscatto.

Una volta presentata la Dichiarazione a consuntivo, l'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione definitiva dell'Imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito nella rata bimestrale scadente a febbraio o se necessario in quella successiva.

La suddetta liquidazione definitiva viene presa come base imponibile provvisoria per la liquidazione dell'Imposta per l'anno in corso.

L'Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per l'anno precedente e quella provvisoria per l'anno in corso. Entrambe le liquidazioni nonché la ripartizione dell'importo dovuto in

rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce “*Avviso di liquidazione dell’Imposta di bollo dovuta*”.

A partire dal 20 febbraio 2015, i versamenti per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, nonché i relativi interessi e sanzioni sono effettuati mediante Modello “F24”.

E’ quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 marzo 2012, che ha esteso le modalità di versamento di cui all’art. 17, del Dlgs. n. 241/97, alle somme dovute per l’assolvimento dell’Imposta di bollo virtuale.

I codici-tributi da utilizzare per i versamenti con il Modello “F24”, sono stati istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate:

- “2505” denominato “*Bollo virtuale – rata*”;
- “2506” denominato “*Bollo virtuale - acconto*”
- “2507” denominato “*Bollo virtuale - sanzioni*”;
- “2508” denominato “*Bollo virtuale – interessi*”.

I suddetti codici-tributo sono utilizzati anche dagli Enti pubblici per il versamento del Bollo virtuale tramite però il Modello “F24 EP”.

La Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 chiarisce che si utilizza un unico codice-tributo “2505” – “*Bollo virtuale-rata*”, quando nella rata di febbraio (o occorrendo in quella successiva) è imputata l’eventuale differenza a debito dovuta per l’anno precedente scaturita dalla liquidazione definitiva.

Come precisato con la citata Risoluzione n. 12/E le eventuali eccedenze di Imposta non possono essere portate in compensazione con il Modello “F24” con debiti relativi ad altri tributi.

Nel caso di omesso, ritardo o insufficiente pagamento delle rate bimestrali o d’acconto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, comma 1, del Dl. n. 471/97, così come modificato dal Dlgs. n. 158/15, art. 15, pari al 30% di ogni importo non versato.

Se il versamento effettuato non supera un ritardo di 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

Imposta di bollo: caso d’uso per i contratti d’acquisto sotto soglia stipulati per corrispondenza sul mercato elettronico “*Sigeme*”

di Alessio Malucchi

Con l’istanza di Interpello n. 954–15/2017 presentata da un Comune all’Agenzia delle Entrate sono state chiarite le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo di cui all’art. 2, della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, al Dpr. n. 642/72, sui contratti di acquisto di beni e servizi conclusi per corrispondenza per i quali la procedura negoziata è stata effettuata sul mercato elettronico “*Sigeme*” costituito dal Comune stesso.

In particolare, il Comune istante, fin dal 2003, ha istituito un proprio mercato che si avvale dell’applicativo denominato “*Sigeme*”, attraverso il quale gli Uffici comunali acquistano beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 40.000 consultando un elenco fornitori e prodotti abilitati in seguito a bando pubblico di abilitazione, in conformità all’art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/16, e al regolamento contrattuale dell’Ente “*aggiornato*” al momento dell’acquisto.

La procedura negoziata di acquisto avviene - come già anticipato - tramite applicativo “*Sigeme*”, e consiste in una fase di Richiesta di offerta (Rdo), ricezione delle offerte, elaborazione della scheda di valutazione ed eventuale preavviso d’ordine.

Viene precisato che la scheda di valutazione è un foglio *excel*, generato in automatico, che riporta il riepilogo delle offerte pervenute dai fornitori, ordinate per prezzo a partire da quello più conveniente per consentire alla stazione appaltante di individuare il soggetto aggiudicatario.

Il preavviso d’ordine, invece, è un promemoria sintetico inseribile su “*Sigeme*” attraverso il quale gli Uffici comunali possono anticipare al fornitore aggiudicatario che intendono procedere all’ordine effettivo.

La successiva, e non meno rilevante, fase è quella dell'affidamento della fornitura tramite apposita lettera, configurabile come atto unilaterale con sola firma digitale del Responsabile del competente Ufficio comunale, riportante l'ordine di acquisto, trasmessa tramite Pec al fornitore aggiudicatario.

Il contratto di acquisto tra le parti è stipulato, dunque, per corrispondenza secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Dlgs. n. 163/06, dell'ormai superato "Codice dei Contratti", valido per i processi d'acquisto avviati prima del 19 aprile 2016 e dall'art. 32, comma 14, del "Nuovo codice dei contratti" (Dlgs. n. 50/16) il quale stabilisce che "il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri".

La possibilità di procedere alla formazione del contratto per corrispondenza anche da parte del Comune istante è confermato dal Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune che all'art. 4, comma 2, prevede che "i contratti possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme (...) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio (...)".

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'istanza in esame, ha ricordato che l'art. 2, della Tariffa, Parte I, Allegato "A", al Dpr. n. 642/72, stabilisce l'applicazione dell'Imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di Euro 16,00, per ogni foglio, per le "Scritture private contenenti Convenzioni o Dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti".

Il successivo art. 24, della Tariffa, Parte II, prevede, invece, l'applicazione dell'Imposta, solo in caso d'uso, per gli "Atti e documenti di cui all' art. 2, redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' articolo 1341 del Cc.". Si ha caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Dpr. n. 642/72, "quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'[Ufficio del Registro] per la registrazione".

Il sopra citato Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune prevede espressamente la possibilità di stipulare i contratti per mezzo di corrispondenza attraverso l'invio di un atto unilaterale nel quale è apposta la sola firma digitale del responsabile del competente Ufficio comunale, che viene trasmessa tramite Pec al fornitore aggiudicatario.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, pertanto, che, sulla base della normativa attualmente vigente, per i contratti di acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 40.000, possa essere applicato il regime previsto dall'art. 24, della Tariffa, Parte II, Allegato "A", del Dpr. n. 642/72, e quindi l'assolvimento dell'Imposta di bollo solo in caso d'uso nella misura di Euro 16,00 al momento in cui gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

Verrebbero meno, pertanto, i principi richiamati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, richiamata in sede di interpello dal Comune istante.

Con tale pronunciamento era stata, infatti, affermata l'applicazione dell'Imposta di bollo al "documento di stipula", in quanto con detto documento veniva formalizzato il contratto stipulato tra la P.A. ed il fornitore, nell'ambito di una particolare procedura telematica prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle P.A., nell'ambito della piattaforma Mepa.

Tale interpretazione è stata fornita, peraltro, in considerazione della particolare modalità di formazione della scrittura privata nell'ambito di tale mercato, procedura che veniva disciplinata, tra l'altro, dall'art. 328, del Dpr. n. 207/10, norma attualmente abrogata a seguito dell'approvazione del Dlgs. n. 50/16 – "Nuovo Codice dei contratti".

E' doveroso per chi scrive sottolineare l'incongruenza delle posizioni dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne l'assolvimento dell'Imposta di bollo su 2 mercati elettronici similari, come "Sigeme" e "Mepa", in quanto finalizzati entrambi all'acquisto negoziato di beni e servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni, dato un elenco di offerte pervenute da fornitori abilitati.

Per quanto riguarda la piattaforma "Mepa", in tema di assolvimento dell'Imposta di bollo il riferimento di prassi più recente risulta essere sempre la sopra citata Risoluzione n. 96/E del 2013 che prevede l'assolvimento all'Imposta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, Parte I, Allegato "A", al Dpr. n. 642/72, indirizzo però che differisce con quello riportato nel recentissimo Interpello in commento, che invece prevede l'assolvimento dell'Imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 24, della Tariffa, Parte II, Allegato "A", del Dpr. n. 642/72.

In merito risulterebbe quindi opportuna una presa di posizione inequivocabile da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I QUESITI

Vending machines: anche i “fontanelli” per la vendita di acqua rientrano nelle nuove disposizioni sui corrispettivi?

di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni

Il quesito:

“Il Comune ha installato dei ‘fontanelli’ di acqua potabile, con pagamento a moneta spicciola o tramite piccole schede prepagate. I corrispettivi vengono registrati già oggi in contabilità Iva. Le disposizioni introdotte dal recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017 producono effetti anche sulla gestione di questo genere di dispositivo?”

La risposta dei ns. esperti:

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017 sono state definite informazioni, regole tecniche, strumenti, termini di conservazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dai distributori automatici (o *vending machine*).

Sono considerati tali gli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, e sono costituiti dalle seguenti componenti *hardware* tra loro collegate:

- uno o più “sistemi di pagamento”
- un sistema elettronico (cd. “sistema master”)
- un “erogatore” di beni e/o servizi.

Come specificato nel Provvedimento, tali distributori si distinguono da quelli disciplinati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2016 poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere automaticamente gli stessi al Sistema dell’Agenzia delle Entrate per i quali l’attivazione è scattata il 1° aprile 2017 come disposto dall’art. 2, del Dlgs. n. 127/15.

I distributori privi di “porta di comunicazione” - tra cui rientrano anche i c.d. “fontanelli dell’acqua” di cui al caso di specie - dovranno adeguarsi tecnologicamente entro e non oltre il 31 dicembre 2022; nel frattempo, al fine di non impattare sull’operatività dei soggetti interessati, è stata definita una procedura transitoria che prevede 2 step:

a) il primoscade il **1° settembre 2017**, e prevede il censimento di tutte i distributori automatici detenuti dai soggetti passivi Iva gestori delle *vending machine* comunicando all’Amministrazione finanziaria la matricola identificativa del “sistema master”, la posizione geografica della macchina (latitudine e longitudine) ed il tipo distribuzione (*food, non food*). L’avvenuta registrazione del distributore termina con la formazione di un *QRcode* da applicare sulla macchina, contenente l’indirizzo di una pagina *web* gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore;

b) l’obbligo di invio dei corrispettivi scatta invece **dal 1° di gennaio 2018** e sarà effettuato in 2 modalità:

- la prima modalità prevede che il *file xml* contenente i dati dei corrispettivi venga creato in prossimità del distributore da parte del gestore mediante dispositivo mobile (*smartphone* o *tablet*) nel quale dovrà essere installato adeguato *software* e il “certificato fabbricante” indispensabile per apporre il sigillo elettronico a garanzia dell’integrità del *file xml* trasmesso;

- la seconda prevede la possibilità di adempiere all'obbligo tramite un "registratore telematico". Quest'ultima modalità riguarda esclusivamente i corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell'attività commerciale dove è ubicato il "registratore telematico". Per completezza occorre ricordare che i Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici possono adempiere all'obbligo secondo le modalità e i termini definiti nella Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate messa a disposizione a seguito della stipula di apposita Convenzione.

Iva & Fisco Enti Locali

mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Collaborano alla Rivista:

Avv. Stefano Ciulli, *Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione*

Dott. Sergio Cucchi, *già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche*

Prof. Ciro D'Aries, *Dottore commercialista, Docente e Pubblicista*

Dott. Ignazio Del Castillo, *Magistrato della Corte dei Conti*

Dott. Claudio Galtieri, *Magistrato della Corte dei Conti*

Dott. ssa Anna Guiducci, *Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo*

Dott. Pantaleo Isceri, *Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell'Anci, Consulente Ancirisponde*

Comitato di redazione:

Calogero Di Liberto, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571/469222 – 0571/469230 – Fax 0571/469237

E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – *Siti internet:* www.entilocali-online.it / www.entilocaliweb.it

Stampa: Grafiche Leonardo S.a.s. di Bettini Fabrizio & C. – Via Volta 50 – 56028 San Miniato (PI)

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa

Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97

Iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: la Rivista viene inviata gratuitamente via mail, una volta al mese, agli abbonati del Sistema di informazione specialistica di Centro Studi Enti Locali

SCADENZARIO

Domenica 30 aprile (*)

Versamento seconda rata bimestrale Imposta di bollo virtuale

Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla seconda rata bimestrale per l'assolvimento dell'Imposta di bollo in modo virtuale ai I versamenti con Modello "F24EP" sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell'art. 15, Dpr. n. 642/72, l'eventuale differenza a debito dell'Imposta dovuta per l'anno precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo "2505" denominato "BOLLO VIRTUALE - RATA"

Imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Scade oggi il termine per l'assolvimento dell'Imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari relativi al periodo di Imposta 2016 ai sensi del Dm. 17 giugno 2014.

Ricordiamo che i documenti informatici fiscalmente rilevanti sono.

- *Libri e registri di cui all'art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte I, del Dpr. n. 642/72;*

- *Fatture, [fatture elettroniche di importo superiore ad Euro 77,47], note e simili di cui all'art. 13, n. 1, della Tariffa, Parte I, del Dpr. n. 642/72.*

Il versamento dell'Imposta su tali documenti è effettuato, secondo quanto stabilito dall'art. 6, del Dm. 17 giugno 2014, in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile dell'anno successivo al periodo d'Imposta di riferimento, quest'anno 2 maggio 2017).

I codici tributo per il versamento sono istituiti con Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015:

- "2501" - Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6, Dm. 17 giugno 2014;

- "2502" - Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6, Dm. 17 giugno 2014 - Sanzioni;

- "2503" - Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6, Dm. 17 giugno 2014 - Interessi;

I suddetti codici tributo sono utilizzati anche dagli Enti pubblici per il versamento tramite "F24EP" così come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015.

Martedì 16 maggio

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*"Legge di stabilità 2015"*) in materia di *"split payment"* e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello "F24EP", codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente, da

effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“*Legge di stabilità 2015*”) in materia di “*split payment*” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato in modo “*orizzontale*” il credito Iva maturato nel 2016 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “*Iva 2017*” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “*Iva 2017*” il “*visto di conformità*” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “*F24 ordinario*”, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “*F24EP*”, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “*split payment*” commerciale nella valutazione del *quantum* da poter compensare.

Mercoledì 31 maggio

Comunicazione liquidazioni Iva primo trimestre

Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’art. 21-*bis* del Dl. n. 78/10, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, riferita al primo trimestre dell’anno, come previsto dal Provvedimento 27 marzo 2017.

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepent i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “*Intra 12*” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

(*) *Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.*